



ORDINE  
DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI ANCONA



## “Piano Transizione 4.0: agevolazioni previste ed aspetti tecnici”

*Le difficoltà che incontra l'ingegnere nella redazione dei documenti peritali*

---

“Redazione dell'Analisi Tecnica (incentivi beni strumentali):  
**problematiche e rischi/responsabilità per l'Ingegnere**”

**Simone Francesco Fedeli**

Membro commissione ICT, ordine ingegneri di Fermo



Cofondatore e responsabile commerciale di



1. **Contesto**
2. **Quanto vale il mercato?**
3. **Perizia o consulenza?**
4. **Perizia o polizza?**
5. **Giurare o non giurare?**
6. **L'ente di certificazione?**
7. **Interpretazioni? No, definizioni**
8. **Sicurezza a 360°**
9. **Conclusioni**



# 1. Contesto



**Da:** Simone Fedeli [mailto:[simone.fedeli@gmail.com](mailto:simone.fedeli@gmail.com)]

**Inviato:** venerdì 20 luglio 2018 16:26

**A:** DP FERMO

**Oggetto:** Richiesta contatto per seminario ordine ingegneri Fermo

Buongiorno,

faccio parte della commissione Impresa 4.0 dell'ordine degli ingegneri di Fermo, con la quale, in collaborazione con il Consiglio nazionale degli ingegneri, stiamo organizzando il seminario (bozza di programma in allegato) *"Impresa 4.0: fiscalità e controlli, nuove competenze e tecnologie, finanziamenti; cosa cambia nei rapporti tra imprese, professionisti tecnici e non tecnici"*.

E' nostra volontà dare un respiro regionale all'evento, con relatori autorevoli e provenienti dai vari settori interessati (finanza, certificazione, consulenza, asseverazioni, progettazione), e soprattutto offrire una serie di contenuti veramente utili a imprese e professionisti per indirizzare gli investimenti, asseverarli in modo corretto e quindi fruire delle agevolazioni disponibili.

Riteniamo di estremo interesse per tutti gli operatori di filiera la tematica relativa ai profili di rischio di ripersa fiscale per errata applicazione della norma sull'iperammortamento, in quanto vorremo informare e formare gli iscritti al nostro ordine, ed i dottori commercialisti che prenderanno parte all'evento, sulle corrette modalità di classificazione ed asseverazione degli investimenti, con particolare focus sulle perizie giurate che gli ingegneri rendono ai loro clienti.

Per tale ragione, gradiremmo un Vostro intervento dal titolo:

*" Iperammortamento e Sabatini Ter: applicazione e profili di rischio di ripersa degli incentivi in sede di verifica"*

(ovviamente provvisorio ed eventualmente da definire congiuntamente), che darebbe lustro all'evento e soprattutto un utile indirizzo operativo a imprese e professionisti; con la presente vi invitiamo cortesemente a fornirci un nominativo da contattare, per chiarimenti e maggiori dettagli.

Cordiali saluti,



Direzione Regionale Marche

Area di Staff



Spett.le  
Ordine Ingegneri Fermo

***OGGETTO: Richiesta di intervento al Seminario: “ Impresa 4.0.: fiscalità e controlli, nuove competenze e tecnologie, finanziamenti; cosa cambia nei rapporti tra imprese , professionisti tecnici e non tecnici”.***

Gentile Ing. Fedeli,

faccio seguito alla sua mail del 20 luglio per informarLa che questa Direzione Regionale non può attualmente dar seguito alla Sua richiesta.

Per motivi organizzativi e gestionali, infatti, la Direzione Regionale sta orientando al massimo le proprie risorse verso le attività operative di istituto.

Con l’occasione La saluto cordialmente.

RAPPORTO  
TECNICO

**Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0 - Integrazione ed  
interconnessione: aspetti principali ed esempi**

UNI/TR 11749

OTTOBRE 2020

## SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente rapporto tecnico specifica le definizioni operative e intende fornire chiarimenti ed **esempi per favorire un'interpretazione condivisibile e convergente** dei requisiti di integrazione ed interconnessione.

Il rapporto tecnico introduce la corretta terminologia e presenta alcune indicazioni sulle principali architetture ed esigenze da analizzare nella implementazione di un sistema integrato e connesso, completato da alcuni casi pratici esemplificativi, nonché i riferimenti agli standard esistenti.

**Il progetto si applica nell'ambito della cosiddetta "interconnessione" così come definita dalla Legge n° 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) e s.m.i..**

L'ambito di applicazione è quello previsto dalla Legge n° 232/2016 citata in riferimento al **principale requisito richiesto per l'agevolazione connessa ai beni materiali ed immateriali** nel Piano varato dal Governo come "Industria 4.0" e successivamente evoluto prima in "Impresa 4.0" e poi in "Transizione 4.0". L'agevolazione, nota inizialmente come "iperammortamento", è stata poi trasformata, con la Legge n° 160/2019, in "credito d'imposta".



## Vai agli approfondimenti

- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
- Credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
- Credito d'imposta formazione 4.0

## Il dubbio del perito

Ma io faccio  
l'ingegnere ed il  
perito, mica il  
commercialista!



## La certezza del cliente: con la perizia, soldi sicuri!






**Il dubbio del cliente:  
il perito ha sbagliato!**





# Molti clienti, molte perizie: forti mal di testa per il perito e presunzione di errore seriale!



## 2. Quanto vale il mercato?

# Ragioniamo da ingegneri, anche l' Agenzia delle entrate opera sul mercato e punta ai segmenti (codice tributo) più ricchi

## RISOLUZIONE N. 3/E



*Roma, 13 gennaio 2021*

***OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178***

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in argomento tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6932” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;**
- **“6933” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;**
- **“6934” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.**

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in argomento tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6935” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;**
- **“6936” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;**
- **“6937” denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.**



## Transizione 4.0

### IPER AMMORTAMENTO E SUPER AMMORTAMENTO SUI BENI IMMATERIALI - SINTESI RISULTATI

(anno fiscale 2017):

#### GLI INVESTIMENTI:

- **10 miliardi** euro per la componente iper-ammortamento sui beni materiali
- **3,3 miliardi** per la componente super-ammortamento sui beni immateriali

#### LA PLATEA:

- **15mila imprese** per la componente iper-ammortamento sui beni materiali
- **43mila imprese** per la componente super-ammortamento sui beni immateriali

**OLTRE 1 MILIONE DI IMPRESE HANNO UTILIZZATO IL SUPER AMMORTAMENTO  
SUI BENI MATERIALI**

# 2017

## Mercato potenziale del codice tributo



$$10 \text{ G€} * 1,50 * 24\% + 3,3 \text{ G€} * 0,4 * 24\% = 4,08 \text{ G€} + 0,32 \text{ G€} =$$

**4,4 G€**

## Quando inizierà la prima mattanza?



### TERMINI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO

Anno d'imposta	Anno presentazione dichiarazione	Termine Accertamento se la dichiarazione è stata presentata	Termine Accertamento se in caso di dichiarazione omessa	In caso di violazioni penali	
				Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa
2009	2010	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2018	31/12/2020 *
2010	2011	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2019	31/12/2021
2011	2012	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2020 *	31/12/2022
2012	2013	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2021	31/12/2023
2013	2014	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2022	31/12/2024
2014	2015	31/12/2019	31/12/2020 *	31/12/2023	31/12/2025
2015	2016	31/12/2020 *	31/12/2021	31/12/2024	31/12/2026
2016	2017	31/12/2022	31/12/2024		
2017	2018	31/12/2023	31/12/2025		
Termini aggiornati con il DL 34/2020 - art. 157					



Direzione Centrale Normativa



*Ministero dello Sviluppo Economico*

Le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'iper ammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico.


In proposito, si ricorda che i soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.

Nei casi, invece, in cui i dubbi in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del citato Ministero limitandosi a conservarlo, senza presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate (ad esempio, si chiede se una macchina con determinate caratteristiche sia ammissibile all'agevolazione).

# L. 30/12/2020, N. 178

## Art. 1. - Comma 1062

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate **può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere**. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati **con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico** nella quale può essere prevista un'analogia forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.



1

Meno di 2 anni per avviare un dialogo con il MiSE per concordare le regole di ingaggio: sfruttiamo bene questo tempo!

2

L'Agenzia delle entrate «deve!», non «può», richiedere il parere del MiSE (memo: R&D)

3

La convenzione AdE/MiSE deve essere resa pubblica

4

La scelta dei «soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche» deve essere trasparente e concordata

## L. 27/07/2000, N. 212

### Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

## Art. 11 - Diritto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'[articolo 31 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), introdotto dall'[articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#) e di cui all'[articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#);

b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5

**Nel dubbio, presentare sempre richiesta di chiarimento al MiSE e, in caso di mancata risposta, mettere nel cassetto la PEC !**

# 3. Perizia o consulenza?

## 2017

**Produttori di macchine impreparati, venditori rapaci, SWhouse ostili, clienti inconsapevoli: contenziosi o extracosti e allungamento dei tempi di interconnessione**

**L'incarico del perito si trasforma strada facendo in una consulenza**

## 2018

**Le cose migliorano, i produttori collaborano, i venditori sono informati, le SWhouse hanno fatto esperienza, clienti inconsapevoli: extracosti e allungamento dei tempi di interconnessione**

**L'incarico del perito in realtà è anche una consulenza**

## 2019

**Mercato maturo: produttori di macchine e SWhouse esperti, clienti consapevoli del processo: allungamento dei tempi di interconnessione per eccesso di commesse**

**L'incarico del perito è redigere una perizia**

## 2020

**Mercato maturo: produttori di macchine e SWhouse esperti, clienti consapevoli del processo e presenza di innovation manager: attività programmate e a regime**


**L'incarico del perito è redigere una perizia**

# STORYTELLING: “IL FORTE, IL FURBO, IL CANE”



**IL GIUSTO COMPENSO**

**IL COMPENSO  
CHE PIACE**



**IL COMPENSO  
“1 / 10”**



**La «consulenza» svolta – anche senza incarico formale ma dimostrabile con documenti e email – è una prestazione professionale erogata, della quale si risponde**


**6**

**Erogare esclusivamente le prestazioni elencate nell'oggetto dell'incarico e non cedere alla tentazione di «risolvere i problemi» degli altri, altrimenti il rischio è che diventino i vostri**

**7**

**Il valore dell'onorario deve tenere conto di tutte le prestazioni erogate, delle competenze necessarie, dell'impegno specifico e della responsabilità assunta con la firma**

# 4. Perizia o polizza?



**La certezza del cliente:  
il perito ha sbagliato!**

**Nessun problema: paga la polizza!**

## 1. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA

### 1.1 COSA, QUANDO E COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI

**L'ASSICURATO - ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1913, 1914, 1915 Codice Civile - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:**

- i. **qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO** a lui presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA (se concessa);
- ii. **qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO** durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA (se concessa) di ritenerlo responsabile di un ERRORE;
- iii. **qualsiasi CIRCOSTANZA** di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA (se concessa), che possa dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Solo relativamente ai punti (ii) e (iii), se tale comunicazione viene effettuata dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA (se concessa), qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA (se concessa).

### 1.2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

**L'ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenerne COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.**

**I legali e periti scelti dall'ASSICURATO** per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO **dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.** L'ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e deve cooperare così come gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere.

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, **l'ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.**

**Gli ASSICURATORI potranno assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne avranno interesse.**

8

**L'errore sarebbe di interpretazione e potenzialmente seriale: diminuire le franchigie della RC professionale**

9

**Per valori alti dei beni da periziare, stipulare una polizza «single project» con beneficiario unico il cliente**

# 5. Giurare o non giurare?

# L. 30/12/2020, N. 178

## Art. 1. - Comma 1062

1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni dei

commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di

acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'obbligo documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). Qualora nell'ambito delle verifiche e

Tutte le altre sono **prove liberamente apprezzabili**, e tra queste è compresa la **perizia stragiudiziale**, che può essere:

- **semplice**: trattasi di un'analisi tecnica svolta da un professionista abilitato e diretta ad accertare una determinata situazione, sotto la propria responsabilità;
- **asseverata**: il professionista non solo esegue l'analisi tecnica, ma attesta la veridicità delle informazioni ivi contenute sotto la propria responsabilità;
- **giurata**: la dichiarazione è suffragata da un giuramento reso dal perito dinnanzi al cancelliere di un ufficio giudiziario [3], o dinanzi ad un notaio [4].

Ne consegue, quindi, che la perizia **stragiudiziale** (sia essa **semplice**, **asseverata** o **giurata**) **non ha valore di prova** – nemmeno rispetto ai fatti che il consulente dichiara di aver accertato – perché essa è formata al di fuori del giudizio; tuttavia, come ogni altro documento proveniente da un terzo, **può avere valore di indizio**, che il giudice può valutare discrezionalmente e senza alcun obbligo [5].

Ciò significa che **il giudice può non osservare le conclusioni contenute nella perizia** senza obbligo di analizzarle; oppure, al contrario, il giudice può fondare la propria decisione su una **perizia tecnica stragiudiziale**, purché fornisca adeguata motivazione [6].

### 3. La consulenza tecnica di parte: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31274/2018

Una perizia di parte, tanto più nel processo tributario nel quale esiste un maggiore spazio per le prove atipiche, deve essere oggetto di attenta analisi da parte del Collegio giudicante. Invero, sul punto, si è espressa da ultimo la **Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31274**, chiarendo che: <<Una perizia di parte può costituire idonea fonte di convincimento del giudice che può porla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga convincente>>.

10



Con l'asseverazione, il professionista non solo esegue un'analisi tecnica, ma attesta la veridicità delle informazioni sotto propria responsabilità

11

Il giuramento niente toglie e niente aggiunge alla responsabilità del professionista verso il cliente e alla discrezionalità del giudice di tener conto delle conclusioni della perizia

# 6. L'ente di certificazione

# Il coinvolgimento di un ente di certificazione accreditato diminuisce la responsabilità del perito che opera in qualità di valutatore?



# 7. Interpretazioni? No, definizioni

## CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017



Direzione Centrale Normativa



*Ministero dello Sviluppo Economico*

I contenuti dell'analisi tecnica devono essere i seguenti:

- descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione che ne dimostri, in particolare, l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);



Direzione Centrale Normativa

**Roma, 15/12/2017**

bene). Al riguardo si precisa che, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell'iper ammortamento, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dall'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e che per la concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa.

## PRINCIPI CONTABILI

### Immobilizzazioni materiali



#### Costo d'acquisto

35. Il valore originario delle immobilizzazioni materiali è pari al costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del bene.
36. Il costo effettivamente sostenuto include l'onere per l'imposta sul valore aggiunto sostenuto se la società opera in regime di IVA indetraibile. Gli sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo.

#### Costi accessori d'acquisto

37. Il costo d'acquisto comprende anche i costi accessori.

38. Alcuni costi accessori d'acquisto che concorrono a formare il costo iniziale delle immobilizzazioni sono, a puro titolo esemplificativo:

b) per gli impianti e i macchinari: i costi di progettazione; i trasporti; i dazi su importazione; i costi di installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto;

Sempre in tema di oneri accessori rilevanti ai fini della determinazione del costo degli investimenti agevolabili, si ritiene opportuno segnalare che il **costo della perizia giurata o dell'attestazione di conformità non assume rilevanza** comunque, ai fini della agevolazione in questione, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, trattandosi semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale.

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

**Circolare 23 maggio 2018, n. 177355**

**6) Trattamento ai fini dell'iper ammortamento degli impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi**

In numerose istanze presentate alla scrivente è stato chiesto di fornire ulteriori chiarimenti in merito al trattamento ai fini dell'iper ammortamento degli "impianti tecnici di servizio" e cioè, più precisamente, di quegli impianti, di per sé non produttivi, ma che risultano strettamente necessari al funzionamento della macchina o dell'impianto nuovi oggetto di agevolazione, tra i quali assumono particolare rilevanza, ad esempio, gli impianti di alimentazione di vettori energetici primari e secondari, energia elettrica, gas, aria compressa. L'installazione di una nuova macchina o di un impianto iperammortizzabile (anche in contesti produttivi esistenti), infatti, può rendere necessario procedere a nuova realizzazione, integrazione e/o ampliamento di tali impianti tecnici di servizio.

Si osserva, anzitutto, che in determinati casi (come quello rientrante nella fattispecie oggetto della FAQ), gli elementi impiantistici di servizio indispensabili di nuova realizzazione sono a esclusivo uso della macchina o dell'impianto asserviti, consentendo, in concreto una corretta e precisa individuazione e determinazione dei costi sostenuti per essi.

esistente i trasformatori MT-BT in cabina di trasformazione). In queste ipotesi, si ritiene possibile ammettere al beneficio dell'iper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili. Per cui, nel caso di sostituzione di componenti destinati ad alimentare servizi anche di macchine e impianti preesistenti o nuovi ma non iperammortizzabili, occorrerà individuare correttamente la quota del costo sostenuto per la sostituzione/integrazione del componente proporzionalmente riferibile all'investimento che beneficia dell'iper ammortamento in ragione della percentuale di "servizio" a esso fornito, rispetto al servizio totale disponibile. Si

## 7) Ulteriori chiarimenti in materia di attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile

RISOLUZIONE N. 152/E



Ulteriore tematica sulla quale sono stati prospettati dubbi interpretativi è quella che riguarda il trattamento, ai fini dell'individuazione degli investimenti rilevanti, delle **attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile.**

Tuttavia, si ritiene che gli **accessori costituenti elementi strettamente indispensabili** per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell'ambito dello specifico processo produttivo possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale.

tabella Ateco purché si trattasse di **cespiti "indispensabili", vale a dire assolutamente necessari al funzionamento del bene classificato nella divisione 28 e costituenti, al contempo, normale dotazione del bene principale.**

# 8. Sicurezza a 360°

5. La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di **sicurezza**, salute e igiene del lavoro” specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore.

- **software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).** Alcuni esempi sono i sistemi di controllo degli accessi al sistema informatico, i sistemi di monitoraggio del traffico dati, i sistemi di criptazione dei dati e dei canali di trasmissione, sistemi di gestione della *privacy* e sicurezza dei dati sensibili, sistemi per l'interazione sicura degli oggetti;

## D.L. 21/09/2019, n. 105

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

### Art. 1. - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori **pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato** e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

# Attenzione agli impianti!





# 9. Conclusioni (personalissime...!)



L' «interpretabilità» impone sempre la prudenza



Piaccia o no, le perizie sono una bomba o orologeria



Non tutto dipenderà dalla prudenza e dalla competenza del perito: contro le conseguenze per la categoria dell'azione che sarà avviata dell'Agenzia delle entrate, sarà fondamentale la partita che il CNI ed il C3I vorranno giocare con il MiSE



Tempus fugit...

***Grazie a voi tutti dell'attenzione***

---

***Simone Francesco Fedeli***  
**[s.fedeli@vesta-corporate.com](mailto:s.fedeli@vesta-corporate.com)**